



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO

Modificato dal C.C. in data 26 settembre 2022 con delibera n. 96



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Articolo 1 - COMPOSIZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. La Commissione locale per il paesaggio è un organo collegiale tecnico che rende pareri obbligatori istituito ai sensi dell'articolo 148 del Dlgs 42/2004 e articolo 4 della LR 32/2008.

2. E' composta da 5 componenti con diritto di voto, di cui non più di due soggetti non laureati così come definito all'art. 3.2 della DGR 2-2640 del 22.12.2020 Allegato "A", e delibera a maggioranza con la presenza di almeno tre componenti per la validità della seduta, comprensivi del Presidente ovvero del Vicepresidente. In caso di parità di voto prevale il voto espresso dal Presidente della seduta.

3. Possono fare parte della Commissione locale per il paesaggio, ai sensi della DGR 2-2640 del 22.12.2020 Allegato "A" art. 2 "Requisiti dei componenti della commissione locale per il paesaggio", i soggetti che sono:

- in possesso del titolo di studio attinente alle discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della L.R. 32/2008, così come da ultimo sostituito dall'articolo 93 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 19 e modificato dall'articolo 41 della L.R. 9 luglio 2020, n. 15 per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 dell'articolo 4 ovvero del diploma di scuola secondaria di secondo grado per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 citato;

- iscritti al relativo albo professionale, con definizione dei limiti temporali di iscrizione, necessaria per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 32/2008 e s.m.i.;

- in possesso dell'attestato di partecipazione a un corso di formazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione Piemonte, secondo le modalità stabilite nell'allegato "C" della DGR 2-2640 del 22.12.2020 così come modificata dalla successiva DGR 1-2856 del 12.02.2021; detto attestato è necessario per i candidati di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 32/2008 e s.m.i.;

La scelta dei componenti dovrà comunque tenere in considerazione l'esperienza maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie e ulteriori esperienze professionali, partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti la tutela e valorizzazione del paesaggio. Nello Specifico dovranno essere documentate :

- le eventuali precedenti nomine in qualità di componente di commissioni locali per il paesaggio, nonché la partecipazione ad altri corsi di formazione, diversi da quelli di cui all'allegato "C" sopra citato, attinenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio;

- l'esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione o alle dipendenze della pubblica amministrazione, nelle specifiche discipline di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4, della L.R. 32/2008 e s.m.i. e, in particolare, l'esperienza attinente alla tutela del paesaggio maturata per un periodo di almeno:

- a) cinque anni dal conseguimento della laurea magistrale, di secondo livello o di vecchio ordinamento;

- b) sette anni dal conseguimento della laurea di primo livello;

- c) dieci anni dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

- nel caso di esperienza lavorativa maturata nell'ambito della libera professione, i curricula, nella descrizione delle attività svolte riconducibili alla tutela del paesaggio, devono documentare, con specificazione dei rispettivi periodi lavorativi e delle relative autorizzazioni/pareri ottenuti, le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di interventi in ambiti vincolati, o su immobili definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/1977, nonché le attività di consulenza tecnica alla stessa progettazione o di collaborazione alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica, o attività professionali di progettazione di parchi, giardini urbani, aree di interesse naturalistico o agronomico;

- nel caso di esperienza lavorativa maturata alle dipendenze della pubblica amministrazione, i curricula devono dimostrare, con indicazione dei periodi lavorativi, lo svolgimento di specifiche funzioni nel settore della tutela del paesaggio a servizio della pubblica amministrazione, documentando in particolare le attività di progettazione in materia di paesaggio oppure di valutazione dei progetti di interventi su immobili soggetti a vincolo di tutela paesaggistica o definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

L.R. 56/1977, nonché le collaborazioni alla redazione di linee guida e manuali per la tutela del paesaggio e la progettazione paesaggistica.

4. Partecipa alle sedute della Commissione locale per il paesaggio, senza diritto di voto, il Responsabile del procedimento con le funzioni di cui all'articolo 8.

5. La Commissione locale per il paesaggio si esprime mediante parere ed è rappresentata dal suo Presidente.

6. Le riunioni della Commissione locale per il paesaggio non sono pubbliche.

7. Per la partecipazione alla Commissione locale per il paesaggio è riconosciuto un gettone di presenza per ogni riunione pari a quello stabilito per i Consiglieri Comunali.

8. Alla Commissione locale per il paesaggio può partecipare il Sindaco o suo delegato in qualità di uditore senza possibilità di intervenire nell'esame delle pratiche.

Articolo 2 - NOMINA - DESIGNAZIONE – SCADENZA

1. La Commissione locale per il paesaggio è nominata dal Consiglio Locale, previo bando pubblico.

2. Alla prima seduta utile dopo la nomina vengono stabiliti tra i componenti il presidente e il vice-presidente che manterranno la carica per tutta la durata della commissione fatto salvo che non intervengano motivi di decadenza previsti all'art. 5.

3. All'inizio di ogni seduta si stabilisce chi ne assume la presidenza, presidente o vice-presidente, in caso di assenza di tutte e due le figure la presidenza verrà assunta dal componente più anziano.

4. Qualora si verificano cause di decadenza a seguito di incompatibilità, di conflitto di interesse, di assenze ingiustificate, di dimissioni volontarie, di impedimento, di decesso, o altre cause ostative che costituiscono ragioni per la revoca della nomina, il Consiglio Comunale provvede alla nomina del componente in sostituzione di quello effettivo dimissionario, decaduto o revocato.

5. Il componente nominato in sostituzione di quello decaduto, dimissionario o revocato deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 comma 3 e resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione locale per il paesaggio.

6. La durata in carica della Commissione locale per il paesaggio corrisponde a quella della Giunta Comunale, per un periodo comunque non superiore ad anni cinque. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

7. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione locale per il paesaggio opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova Commissione locale per il paesaggio.

Articolo 3 - INCOMPATIBILITA'

1. La carica di componente della Commissione locale per il paesaggio è incompatibile:

- con la carica di Consigliere Comunale e di componente della Giunta Comunale presso i comuni che si avvalgono della Commissione stessa;
- con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Avigliana o con altri comuni che si avvalgono della Commissione stessa, o enti, aziende o società da essi dipendenti;
- con l'esercizio di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio comunale;
- con la condizione di professionista incaricato della stesura e/o della revisione generale del P.R.G.C.;
- con la condizione di funzionario comunale e/o di altro ente sovraordinato che svolge compiti di controllo sull'attività urbanistico - edilizia del Comune di Avigliana o dei comuni per cui opera la Commissione;
- con la condizione di membri della commissione urbanistico-edilizia, di componente dello sportello unico per l'edilizia o dello sportello unico per le attività produttive a servizio dei comuni per cui opera la Commissione;

2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione locale per il paesaggio.



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Articolo 4 - CONFLITTO DI INTERESSI

1. I componenti della Commissione locale per il paesaggio direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un componente della Commissione locale per il paesaggio.

Articolo 5 - DECADENZA DEI COMPONENTI

1. I componenti della Commissione locale per il paesaggio decadono automaticamente in caso insorga una causa di incompatibilità di cui all'articolo 3.

Articolo 6 - ASSENZA INGIUSTIFICATA

1. I componenti della Commissione locale per il paesaggio decadono, con comunicazione da parte del Presidente al Sindaco, se risultano assenti ingiustificati per più di 3 riunioni consecutive della commissione stessa.

Articolo 7 - CONVOCAZIONE

1. La Commissione locale per il paesaggio si riunisce ogni volta che il Presidente o il Responsabile del Procedimento lo ritengano necessario. La seduta è convocata dal Presidente o dal Responsabile del Procedimento. La convocazione avviene con e-mail almeno tre giorni prima della data stabilita salvo casi di particolare urgenza in la convocazione può avvenire anche telefonicamente con conferma via e-mail.
2. Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione dei componenti della Commissione locale per il paesaggio la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame.

Articolo 8 - VERBALIZZAZIONE

1. Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione locale per il paesaggio sono esercitate dal Responsabile del Procedimento o in sua assenza da funzionario da lui delegato che provvede alla redazione dei verbali delle riunioni, loro raccolta ed archiviazione. I verbali delle sedute della Commissione locale per il paesaggio devono essere sottoscritti dal Presidente, dai componenti presenti e dal segretario.

Articolo 9 - COMPETENZE

1. La Commissione locale per il paesaggio è un organo collegiale tecnico che si esprime su questioni in materia paesaggistico/ambientale.
2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività della Commissione locale per il paesaggio si svolge mediante l'espressione di pareri obbligatori che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge (Dlgs 42/2004 e LR 32/2008) ovvero dal presente articolo nonché laddove, per specificità e particolarità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della commissione stessa.
3. Il parere della Commissione locale per il paesaggio è vincolante per gli interventi di cui all'articolo 49 comma quindicesimo della LR 56/77.



CITTÀ DI AVIGLIANA

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Articolo 10 - MODALITA' DI VALUTAZIONE

1. La Commissione locale per il paesaggio si esprime sui progetti di cui all'articolo 9 che vengono sottoposti dal Presidente.
2. Nell'esame dei progetti e nella formalizzazione dei relativi pareri la Commissione locale per il paesaggio valuta la qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesaggistico - ambientale. In particolare la Commissione locale per il paesaggio valuta:
 - la compatibilità rispetto al vincolo specifico presente nel territorio comunale e nel vigente strumento urbanistico generale;
 - l'impatto estetico - visuale;
 - il rapporto con il contesto urbano e l'inserimento ambientale;
 - la compatibilità con strumenti paesaggistici - ambientali vigenti.
3. Il parere della Commissione locale per il paesaggio deve sempre essere motivato, pur se sinteticamente espresso.
4. La Commissione locale per il paesaggio esprime, nei modi indicati dalla legge, il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistico - ambientale, prestando attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici - ambientali anche sovracomunali vigenti e nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.
5. E' facoltà della Commissione locale per il paesaggio eseguire sopralluoghi ritenuti utili per l'espressione del parere di competenza. In casi eccezionali la Commissione locale per il paesaggio può delegare all'esperimento del sopralluogo anche un suo componente.
6. La Commissione locale per il paesaggio può richiedere all'area tecnica del Comune di Avigliana chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, chiedendo eventualmente copia di atti o estratti di strumenti urbanistici.
7. Rientra nei diritti di ciascun componente della Commissione locale per il paesaggio richiedere la visione dei documenti in possesso della struttura organizzativa del Comune utili all'espressione del parere di competenza.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 32 del 01 dicembre 2008 e s.m.i.
- DGR 2-2640 del 22.12.2020 - REGIONE PIEMONTE BU3 21/01/2021
- DGR 1-2856 del 12.02.2021 - REGIONE PIEMONTE BU8 25/02/2021